

IL RUOLO PARENETICO DEL PROMOTORE FINANZIARIO



Vi è una logica così sottile e ormai consolidata intorno al problema della figura dei Promotori Finanziari (cd consulenti del risparmio) che ogni argomentazione avversa alla natura del ruolo che questa figura riveste nel mercato finanziario e dei capitali risulta essere minacciata da "infantilismo sindacale".

E' proprio in questa logica sottostante e al modo di pensare "diverso" che come Sindacato - rappresentativo delle istanze della base dei pf. - ci sentiamo in dovere di "aprire gli occhi" e stuzzicare gli interessi dei colleghi verso forme diverse di percepire ed interpretare i problemi che ruotano intorno allo status e al ruolo ricoperto da questi nel sistema economico, finanziario e produttivo del paese.

Ricordando gli indirizzi di politica economica e di riordino del mercato dei valori mobiliari delineati durante il varo della legge n.1 del 2 gennaio 1991 (cd legge sulle SIM) le forze politiche si stracciarono le vesti allorquando affrontarono il problema della figura degli operatori che in tale mercato dovevano operare, individuando nella figura del "consulente finanziario" il "FOCUS" su cui impostare tutto il quadro normativo della legge e la tutela del risparmio. In quella occasione - nella stesura originaria del disegno di legge - fu dato ampio riconoscimento al "professionista del risparmio" riconoscendo al Consulente finanziario una professionalità specifica e un ALBO che lo abilitava all'esercizio della attività professionale.

Stranamente - anche con la accettazione dell'ANASF allora unica associazione professionale presente e rappresentativa dei consulenti finanziari - la figura del "consulente finanziario" scomparve dal testo originario per sostituirlo (ex art 5 legge citata) con il sostantivo di "Promotore Finanziario".

